



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

**SASSARI**

Sassari, li

Prot. n.

Agli Ordini e Collegi Professionali  
delle Province di Sassari e Olbia – Tempio  
Loro Sedi

OGGETTO: Responsabilità civili e penali dei professionisti in materia di certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della prevenzione incendi.

L'entrata in vigore del DPR 151/2011 ha comportato, oltre ad una notevole semplificazione per i titolari delle attività, una maggiore responsabilità del tecnico antincendio nella stesura di dichiarazioni, certificazioni ed asseverazioni, con particolare riferimento alla possibilità per le attività di autocertificare il rispetto delle misure di sicurezza antincendi e di essere, quindi, autorizzate all'esercizio. Quanto sopra, soprattutto in riferimento specifico alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di inizio Attività) ed alle correlate asseverazioni e certificazioni.

Poiché dall'esperienza maturata in occasione dei controlli effettuati ad oltre quattro anni dall'entrata in vigore del DPR 151/2011 sono state riscontrate delle dichiarazioni non pienamente concordi con lo spirito del DPR 151 e delle altre disposizioni di legge applicabili, si pregano gli Ordini e Collegi Professionali in indirizzo di voler sensibilizzare i propri iscritti circa le responsabilità civili e penali a cui sono soggetti nell'esercizio delle rispettive competenze e sulle sanzioni previste a carico dei trasgressori in materia di certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della prevenzione incendi.

Si richiamano, in particolare, l'art. 20, comma 2, del D.Lvo 08.03.2006, n. 139:

“Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime”

e l'art. 481 del Codice Penale:

“Chiunque, nell'esercizio di una professione forense o sanitaria, o di un altro servizio di pubblica necessità (c.p.359), attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno, o con la multa da € 50 ad € 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

Non è superfluo sottolineare come in tale fattispecie di reato ricada, altresì, la dichiarazione mendace del professionista abilitato nella compilazione dell'asseverazione che accompagna la SCIA o l'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio, con conseguente obbligo per lo scrivente Comando di segnalare il reato all'Autorità Giudiziaria.

AF/

IL COMANDANTE  
Ing. Angelo Porcu